

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Bari, li 6.2.1985

Prot.n. 93/A1/4572/84


Al Sig. Presidente
Consiglio regionale
S E D E

Si trasmette per gli adempimenti di competenza il sottoindicato d.d.l. esaminato ed approvato all'unanimità da questa Commissione nella seduta del 7.12.1984, corredato dalla relazione e del parere finanziario: "Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione". (atto Cons. 445/A)

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Colonna)



I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.16/Pdel 5.2.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 5.2.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 30.1.1985

- D.d.L. "Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Rossi, Calvario, Bellifemine, Di Gioia, Lia, Monfredi, Troccoli, Ricciato.

contrari:

di astensione:

Sumy

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

DISEGNO DI LEGGE: "Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della regione".

RELATORE: Giuseppe Colonna

III. Presidente, Colleghi Consiglieri,

La legge che viene oggi al nostro esame prende il via da alcune considerazioni:

- 1- Il valore sociale ed economico dell'artigianato;
- 2- La necessità di incentivare lo spirito associativo;
- 3- Il rispetto del nostro Statuto e del Piano regionale di sviluppo.

La prima considerazione ci porta ancora una volta a precisare che l'artigianato costituisce in Puglia una realtà che contribuisce validamente allo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità. Le ottantamila imprese artigiane con i circa duecentomila addetti, tra i quali un rilevante numero di giovani apprendisti, meritano non solo la nostra attenzione, ma una legislazione che possa sempre più incentivare l'attività.

Il contributo che l'artigianato pugliese dà alla economia sia con la produzione, con i servizi, che con la occupazione è di insostituibile realtà.

Il nostro è un artigianato che pur nel rispetto dei valori tradizionali è al passo con i tempi, rinnovandosi e tecnologicamente progredendo: il nostro artigianato può ben attribuirsi il binomio tradizione e progresso.

Altra considerazione che va fatta è il ringiovanimento del settore; sono molti i giovani, anche diplomati, che attratti dal lavoro autonomo, simbolo di libertà, di impegno e di estrinsecazione della propria persona, vanno ad incrementare le fila degli artigiani.

Un difetto purtroppo vive ancora in molti artigiani ed è l'individualismo.

In una società che si va sempre più organizzando, è necessario superare l'isolamento per creare gruppi omogenei che insieme possano, con minor sacrificio singolo, ottenere migliori risultati comuni.

Pertanto vanno incrementate tutte le iniziative che possano stimolare la cooperazione tra gli artigiani.

Il nostro Statuto ed il piano regionale di sviluppo hanno sancito che la Regione nel riconoscere il ruolo sociale ed economico dell'artigianato "promuove forme associa

tive al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro".

A questo dettato si ispira la legge che oggi presentiamo all'esame, e siamo certi della approvazione del Consiglio regionale, avendo già ottenuto il parere favorevole della competente Commissione alla unanimità.

E' opportuno ricordare che la presente legge fa anche riferimento alla legge nazionale n. 240 del 21.5.1981 avente quale oggetto "Provvidenze a favore dei Consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società miste".

Gli incentivi previsti dalla legge in esame consistono:

- a) in un contributo di gestione limitatamente ai primi tre anni di attività. Questa limitazione è apparsa necessaria in quanto essendo il Consorzio uno strumento economico se in tre anni non riesce a svilupparsi e ad autofinanziarsi vuol dire che non ha capacità alcuna e la sua sopravvivenza non ha ragione di essere;
- b) in un contributo in conto capitale per: l'acquisto di beni strumentali e materie prime; la creazione di una rete distributiva comune; l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini; la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri; lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; la prestazione di assistenza e consulenza tecnica; la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi delle imprese associate; il controllo qualitativo e le prestazioni delle relative garanzie per i prodotti delle imprese socie; la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati; la gestione dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune; l'acquisizione e gestione di aree attrezzate.


Un particolare intervento viene rivolto per l'attività di promozione commerciale e per l'espellamento di studi e ricerche di mercato: non basta produrre e produrre bene, occorre anche commercializzare il prodotto.

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Dalle considerazioni innanzi dette si evince come i Consorzi possano essere realmente validi strumenti di servizio delle imprese associate.

Sono convinto che se lo spirito della presente legge sarà chiaramente compreso dagli artigiani potremo ben dire che anche questa volta abbiamo messo a disposizione della categoria un organismo valido per la sua crescita.

Giuseppe Colonna



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

5

Capo I

Disposizioni per i consorzi e le
società consortili di imprese ar-
tigliane

Art.1

La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare l'associazionismo economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt.1,2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n.240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, i termini "consorzio" e "società consortile" sono equivalenti.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

6

Art.2

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt.1,2,3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n.240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Ai componenti il collegio sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi del 1° comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui agli artt. 1,2,3 e 4 della legge 21.5.1981, n. 240, comporta la decadenza dai benefici.

CAPO II

Contributi di gestione

Art.3

Al consorzio costituito per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21.5.1981, n. 240, è concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35% (trentacinqueper cento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non può comunque superare l'importo di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un massimo di 3 anni.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato sotto comminatoria di decadenza:

-per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge;

-per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a)-copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge con l'indicazione nominativa e qualitativa delle imprese aderenti al consorzio;

b)-certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l'indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c)-atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21.5.1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese consorziate e la loro natura di imprese artigiane;

d)-relazione illustrativa del programma che il consorzio intende realizzare;

e)-copia del bilancio di previsione.

Art.4

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'articolo precedente il consorzio, sotto cominatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:1)relazione del presidente del consorzio sull'attività svolta;2)relazione sottoscritta dai sindaci.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Il contributo è liquidato con deliberazione della Giunta Regionale.

CAPO III

Contributi per investimenti

Art. 5

Al consorzio sono concessi contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'art. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21.5.1981, n. 240.

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il complessivo importo di L.300 milioni per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge.

La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Le spese da ammettere a contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti all'attività esercitata o che si intende esercitare ovvero all'obiettivo da realizzare.

La quantificazione della spesa va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di quelle preventivate.

Non possono parimenti essere ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative, anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste dal consorzio e regolarmente autorizzate.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono riportate nella tabella "B" allegata alla presente legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

10

Art. 6

Spetta alla Giunta Regionale ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del contributo.

La Giunta Regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in originali quietanzati ed in copie.

L'accertamento che l'iniziativa ammessa a contributo è avvenuta in conformità al progetto approvato dalla Giunta Regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici dell'Amministrazione Regionale ed all'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato.

Alla definitiva liquidazione del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Artigianato.

CAPO IV

Contributi per l'attività di promozione commerciale e per l'espletamento di studi e ricerche di mercato.

Art. 7

Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata nell'art.6, lett. e), della legge 21.5.1981, n. 240, è concesso un contributo per l'esercizio della relativa attività nella misura del 50% del suo complessivo ammontare e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 100milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge.

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per:

- la spedizione delle merci o dei campioni;
- l'assicurazione delle merci o dei campioni;
- il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima;
- il posteggio presso l'ente espositore e per il suo allestimento;
- il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Ai fini del comma precedente si intende per "fiera" l'incontro che si tiene in una determinata località e a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali.

Art. 8

La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato Industria Commercio Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge;

- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono allegarsi i documenti indicati nell'art. 3, semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonchè il programma dell'attività che il consorzio intende realizzare nell'anno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla Giunta Regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma.

La Giunta Regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

Per ottenere la liquidazione del contributo il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è assunto l'impegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute.

Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, con decreto dell'Assessore preposto all'Assessorato Industria Commercio Artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta Regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione.

CAPO V

Dell'approvazione dei progetti
di aree attrezzate per l'arti-
giano.

Art. 9

I progetti presentati dai consorzi di imprese artigiane per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per l'artigianato ovvero per insediamenti produttivi in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere e lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizione di immobili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12.8.1978, n. 37, modificata ed integrata dalla L.R. 30.8.1979, n. 59, e dalla L.R. 30.1.1982, n. 5.

Capo VI

Altre disposizioni a favore dei
consorzi e delle cooperative di
produzione e lavoro

Art. 10

In favore dei consorzi costituiti tra imprese artigiane ed iscritti nell'apposita sezione dell'albo delle imprese artigiane, i contributi in conto capitale di cui alla L.R. 13.6.1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono concessi nella seguente misura:

a) - 60% delle spese ammissibili per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse nonchè per l'ampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti e comunque in misura non superiore a L. 150 milioni;

b) - 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi laboratori artigiani ovvero all'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti in misura non superiore a L. 150 milioni;

c) - 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e fognanti, per la depurazione delle acque, dell'aria e dell'ambiente nonchè per l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità dei lavoratori e comunque in misura non superiore a L. 150 milioni.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte della L.R. 13.6.1978, n. 22, e del Reg. Reg. 24.5.1979, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VII

Disposizioni generali, finanziarie
e finali

Art. 11

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni nonché con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla C.E.E. per effetto delle proprie politiche di intervento sempreché la figura giuridica dell'impresa beneficiaria e la tipologia dell'investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel concorso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non può essere superato l'importo complessivo dell'investimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali.

Art. 12

Sono esclusi per cinque anni dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongano nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese, acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'esclusione è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio è altresì tenuto alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

(7)

Art. 13

I consorzi, sotto comminatoria di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:

a)-ad osservare tutte le direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dall'Assessorato Industria Commercio Artigianato nonchè a consentire a sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

b)-a corrispondere alle richieste dell'Assessorato Industria Commercio Artigianato, per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

c)-a comunicare all'Assessorato Industria Commercio Artigianato l'elenco nominativo di coloro che diventano soci o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;

d)-al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonchè delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Spetta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato la trattazione degli affari di cui alla presente legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

18

Art. 14

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte seconda - Spesa Variazioni in diminuzione	COMPETENZA	CASSA
Cap. 0701060 - Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese - Contributi in conto interessi per finanziamenti di cui all'art. 1 - L.R. n. 22 del 13.6.1978	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Cap. 0701080 - Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese. Contributi in conto interessi per prefinanziamenti di cui all'art. 5 L.R. n. 22/78	L. 500.000.000	L. 5.500.000.000
Cap. 0702140 - Contributo alle cooperative di garanzia per concorso nelle spese di primo impianto e funzionamento. Art. 4 L.R. 25.1.1974, n. 6	L. 500.000.000	L. 5.500.000.000
Cap. 0702180 - Contributi ai consorzi di cooperative - Art. 9 L.R. 25.1.1974, n. 6	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
totale variazioni in diminuzione	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000
Parte seconda - Spesa Variazioni in aumento		
Cap. 0702200 - Incentivazione dell'associazionismo economico L.R.	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000

Al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 12.8.1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, da eseguirsi nelle aree attrezzate per l'artigianato, si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di L. 6 miliardi iscritto al Cap. 0702200 del bilancio di previsione 1985.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge per il 1986 e per gli esercizi successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.1977, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

19

TABELLA "A"

Documenti da allegare alla domanda per concessione di contributi in conto capitale.

- a) - Copia autentica del bilancio di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati: relazione sottoscritta dai sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci del conto profitti e perdite; relazione del presidente del consorzio sull'attività svolta nonché copia autentica del verbale di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;
- b) - Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- c) - Pianta, prospetto a sezione quotata 1:100 dell'immobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare, destinati o da destinare a sede delle attività consortili previste dalla presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con l'annotazione del numero e della data della concessione edilizia;
- d) - Computo metrico estimativo, con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione, od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua; AMPLIAMENTO
- e) - Offerta irrevocabile od atto preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di acquisto di immobile con destinazione promiscua;
- f) - Elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con l'individuazione della loro ubicazione in pianta;
- g) - Elenco analitico delle spese di trasporto e montaggio qualora non siano già comprese nel prezzo di vendita;
- h) - Relazione illustrativa con il riepilogo delle voci di spesa;
- i) - Eventuale documentazione integrativa.

TABELLA "B"

Le voci di spesa al netto di I.V.A., ammissibili al contributo, comprendono:

- a) - le opere murarie, di allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili, opere murarie di installazione e sostegno di macchinari; fabbricati con la destinazione dei singoli ambienti; opere murarie igienico-sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

20

b) - Opere di infrastrutture specifiche riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni all'immobile, gli allacciamenti ed acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allaccimaneti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici;

c) - Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nonchè le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nel prezzo, nuovi di fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'immobile oggetto delle agevolazioni;

d) - Acquisto di attrezzature da laboratorio e/o di ufficio, di apparecchiature scientifiche e tecnologiche, di biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti ausiliari, con esclusione delle spese concernenti lo svolgimento dei programmi di ricerca o di elaborazione dei dati;

e) - Acquisto brevetti e/o conoscenze tecnologiche;

f) - Utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa.

Nel caso di acquisto o costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a contributo solo le voci di spesa attinenti all'attività esercitata dal consorzio o società consortile prevista dalla presente legge.

Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l'acquisto o l'esproprio del suolo sul quale insiste l'immobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.

Nel caso di acquisto di immobile da destinare a sede dell'attività esercitata dal consorzio ai sensi della presente legge, il valore della costruzione o dell'immobile ai fini della concessione del contributo è determinato con perizia giurata al netto del valore del suolo.